



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Procedura N. 5/2021 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 9.2.2021 la sig.ra Parodi Federica ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del geom. Tullio Bersani;
- che con relazione del 11.8.2020, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dal ricavato della vendita del compendio immobiliare di proprietà dell'istante, tramite procedure competitive *ex art. 14 novies* co. 2 l. 3/2012, nonché dalle somme che l'istante si è impegnata a versare nella misura di € 80,00 mensili

P.Q.M.

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Visto l'art. 14 *quinquies*, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PARODI FEDERICA**, Codice fiscale: PRDFRC75L57F205R;
- nomina liquidatore il geom. **TULLIO BERSANI** con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. l. cit. e tenuto ad osservare quanto prescritto





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare

dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 *quinquies* co. 2 lett. b), L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto (l'istante ha in particolare dato atto della pendenza del pignoramento del quinto dello stipendio, di cui alla procedura esecutiva mobiliare rg. n. 5245/2014, con decorrenza dalla retribuzione di settembre 2014, nonché della pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 79/2018, anch'essa presso il Tribunale di Genova).

A tal proposito, rilevato che nella proposta di liquidazione è prevista la vendita del compendio immobiliare già oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 79/2018 e che l'istante ha documentato l'esistenza di un'offerta più vantaggiosa rispetto all'offerta minima stabilita nel procedimento esecutivo, invita il liquidatore nominato ad esprimere, al più presto e se ritenuto, **se intenda chiedere al Giudice dell'Esecuzione della procedura n. 79/2018 di pronunciare l'improcedibilità (decisione che si autorizza fin da ora),**

oppure

se intenda chiedere al Giudice dell'Esecuzione della procedura n. 79/2018 la propria decisione ex art. 14 novies c. 2 legge n. 3 del 2012 **di subentrare nella procedura** (nel qual caso si chiederà autorizzazione a questo giudice, spiegando i motivi che rendono tale scelta preferibile per la procedura);

- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet <http://www.tribunale.genova.giustizia.it>, sezione pubblicità legale, con conseguente **fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile
Ufficio Fallimentare



oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;



IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 19.3.2021.

Il Giudice Delegato
Chiara Monteleone

